

## Le radici che cambiano - Parte I

**Autore:** Francesc Mancilla Muntada

**In:** Diritto amministrativo

### Prospettive Giuridiche ed Economiche della Riforma Costituzionale In Italia

Il presente elaborato ha avuto lo scopo di affrontare e riflettere in merito alle caratteristiche, **le ragioni e le conseguenze, sia da un punto di vista giuridico che economico, del referendum costituzionale** che ha avuto luogo in Italia lo scorso 4 dicembre 2016.

Le ragioni di tali analisi risiedono nella curiosità, quali studiosi e ricercatori delle dinamiche giuridiche ed economiche, di andare ad indagare i riflessi che dei cambiamenti strutturali così evidenti avrebbero avuto sulla società ed al tempo stesso, ricercare le ragioni storiche, sociali, politiche, giuridiche ed economiche che avevano prodotto la possibilità di una riforma della Costituzione che rappresenta le radici di una Nazione e del popolo che la rappresenta.

Lo studio si è articolato in tre fasi principali. La prima parte **“Il referendum della riforma costituzionale italiana: le analisi delle proposte”** ha riguardato l’aspetto amministrativo della riforma costituzionale, la seconda **“ Il futuro prima o poi torna. Ma quale futuro? Parliamone”** si è focalizzata principalmente sugli aspetti costituzionali e l’ultima e terza parte **“Aspetti finanziari ed economici della riforma costituzionale”** ha riguardato le ripercussioni contabili ed economiche conseguenti la riforma.

### **“Il futuro prima o poi torna” Ma quale futuro? Parliamone**

Introduzione

In primis, riprendo le parole del post del blog dell’ex Premier Matteo Renzi **“Il futuro prima o poi torna”**[1], ovviamente senza entrare nel dibattito politico che è totalmente estraneo ai nostri propositi, ma, più propriamente, per intraprendere una riflessione aperta su alcune delle questioni giuridiche che possono essere di interesse da un punto di vista di diritto comparato nel complesso dello spazio costituzionale europeo.

Da che ricordi, a partire dagli anni ottanta, rispetto alla prospettiva Spagnola si notava una certa

mistificazione ed ammirazione per ciò che era il bicameralismo paritario italiano insieme a molte altre particolarità giuridiche della Repubblica Italiana.

Non solo si prendeva l'esempio costituzionale italiano per spiegare il diritto costituzionale agli alunni spagnoli, ma fondamentalmente, sia i professori di diritto costituzionale che di altre materie, abbiamo sempre riscontrato un fascino per il diritto italiano e per le vicissitudini giuridiche e politiche che, con tutta semplicità, si sono realizzate in questo Paese. Non risulta strano che, in qualunque quotidiano spagnolo di prestigio, si affaccino periodicamente le cronache politiche e giuridiche scritte dalla capitale Romana e si accolgano con una visione positiva e di ammirazione, nonostante i molteplici problemi che la società italiana - come quella spagnola - deve affrontare.

Quindi, anticipo sin da ora la mia ammirazione circa la visione positiva di ciò che avviene in Italia in quanto, il suo sistema, può essere da esempio di analisi, di studio e di applicazione per un confronto con le istituzioni giuridiche di diverse parti del Mondo.

## **Bicameralismo paritario e governabilità**

Nel sistema costituzionale spagnolo, il **bicameralismo parlamentare** si caratterizza, tra gli altri aspetti, per la quasi assoluta irrilevanza del Senato soprattutto per quanto riguarda la formazione del Governo, e che nonostante le proposte di riforma non ha conseguito nemmeno di costituirsi come una vera e propria Camera di rappresentanza territoriale. Da questa determinazione, per quanto riguarda la formazione del Governo, salvo alcuni procedimenti aventi uno scopo diverso da quello della formazione dello stesso previsti nella Costituzione spagnola, il Senato occupa un posto secondario rispetto all'autentico protagonismo del Congresso dei Deputati, che oltre a legiferare, ha affidato in se l'esclusività della relazione fiduciaria con il potere esecutivo, attribuendo in forma totalizzante la nomina ed, eventualmente, la revoca, del Presidente del Governo.

Periodicamente sorgono in Spagna diverse proposte circa il ruolo che deve giocare il Senato, dalla soppressione alla riforma, al fine di costituirsi una Camera di rappresentanza territoriale proponendosi, inoltre, lo spostamento della sua sede a Barcellona.

Ciò che ad oggi è vero, è che nulla di ciò è realmente avvenuto e, noi professori di Diritto Costituzionale continuiamo a spiegare il bicameralismo "imperfetto" spagnolo e ci confrontiamo con le domande degli alunni dubbiosi circa la mancanza di rilevanza e di utilità del Senato nel nostro sistema costituzionale per quanto riguarda alla formazione del Governo.

Ed è quindi, dal punto algido dell'aula, il professore di turno "scappa" da questa realtà deludente, per avvicinarsi al bicameralismo paritario italiano spiegando che il ruolo del Senato, ancora a Roma, è di grande rilevanza, sia nell'approvazione delle leggi che nella formazione del potere esecutivo.

Uno degli argomenti che si è sostenuto al fine di criticare il bicameralismo paritario è stata la necessità in tempi di crisi di poter formare dei **governi "forti"**, creando così la difficoltà di ottenere la necessaria fiducia per le due Camere parlamentari, scommettendo, quindi, per un sistema più propriamente assimilabile al caso spagnolo, nel quale per "forte" si intende il monopolio del Congresso nell'elezione del Governo.

Dal mio punto di vista, la formazione di un Governo "forte" non dipende tanto dall'architettura costituzionale bensì dalla volontà della cittadinanza e dal sistema elettorale. Infatti, sono i cittadini coloro che scelgono i loro parlamentari e la frammentazione politica è frutto della scissione delle correnti politiche della società. Vale la pena porre due esempi per avvalorare tale ipotesi.

Il primo è stato il caso spagnolo, al quale alcuni Italiani guardavano come modello da seguire per la creazione di governi forti. Così, nonostante la lunga tradizione di alternanza tra grandi partiti (PSOE e PP), ciò che si è riscontrato tra il 2015 e 2016 è stata una replica delle elezioni, nelle quali sono apparsi due nuovi gruppi politici (Ciudadanos e Podemos) che hanno dato luogo ad una frammentazione che, in sé, rendeva difficile la formazione della maggioranza di Governo. In questo senso, nonostante la Spagna non considerasse i problemi del bicameralismo paritario italiano, sembra che siamo stati sul punto di ripetere per la terza volta delle scelte a favore dell'impossibilità di formare il Governo. Di conseguenza, la mera soppressione del bicameralismo paritario non è uno strumento sufficiente al fine di ottenere quelli che vengono definiti governi "forti".

Il secondo esempio è il caso italiano, sebbene fossero presenti le storiche lamentele circa i problemi del bicameralismo paritario, abbiamo visto come la crisi del debito pubblico (che in Spagna fu la motivazione di una velocissima riforma costituzionale, ampiamente criticata), non ha portato nessuno ostacolo al cambiamento di Governo, ipso facto, il 13 novembre 2011, a favore del Governo guidato dal Premier Mario Monti godendo della fiducia delle Camere. In quel preciso momento mi resi conto degli evidenti limiti di ogni sistema costituzionale davanti all'irruzione di problematiche di tale grandezza.

Di conseguenza, dobbiamo segnalare che le **difficoltà tecniche o giuridiche** che comporta il **bicameralismo paritario** non sono determinate dalla formazione di governi "forti" e che, in ogni caso, la formazione di tali governi (o che ne stimolino la governabilità) deve essere un obiettivo che favorisca uno sguardo di insieme molto più ampio del semplice sistema costituzionale sia in Italia che in Spagna che in qualunque altro Paese che abbiamo intorno a noi.

## Riflessioni finali: ma quale futuro?

Il prestigioso Prof. Zagrebelsky ("I 15 motivi per dire di NO alla "Riforma 'Renzi') [2] presentava una riflessione sulla governabilità a proposito del referendum della riforma costituzionale del 2016: "A chi dice "governabilità" noi rispondiamo: partecipazione e governo democratico".

Partendo, quindi, da questa riflessione del Prof. Zagrebelsky, potremmo sottolineare, a proposito di governabilità, la necessità secondo la quale il diritto costituzionale prenda in considerazione le nuove correnti di pensiero che provengono dalla scienza politica e che si focalizzano sull'idea di capacità di governare e di buon governo. Si tratta di una concezione più partecipativa del semplice sistema delle acquisizioni delle decisioni politiche, tale che la legittimazione del Governo non fosse più una relazione fiduciaria univoca con il Parlamento quanto fosse invece da considerarsi un perenne dialogo partecipativo con la cittadinanza. In questo senso, dobbiamo constatare come questa nuova tendenza, insieme alle nuove leggi sulla trasparenza e per la stessa dinamica di società digitale e di internet, si sta aprendo il passo ad un ambito del diritto amministrativo, dove senza la necessità di referendum o di lunghi e difficili processi di riforma costituzionale, si sta modificando realmente il sistema dell'adozione delle decisioni.

Di conseguenza, conviene aprire gli occhi a questa nuova realtà, e prendere coscienza di tutto il cambio costituzionale nella sua più ampia dimensione, e analizzare, per quanto riguarda il sostegno della governabilità, quanto questa sia relazionata alla coesistenza dei principi costituzionali di democrazia rappresentativa in questa crescente forma di democrazia partecipativa. Riprendendo le parole di Matteo Renzi, "il compito di costruire il futuro" senza dubbio passa per il riconoscimento di un'architettura costituzionale che possa far fronte alle sfide di qualunque società, sempre in modo realista ed efficace, nel quale si possa costruire un ordinamento giuridico coerente con i valori democratici e i diritti fondamentali che costituiscono l'essenza della nostra convivenza.

[1] Premier M. Renzi

[2] Documento preparato per l'associazione "Libertà e Giustizia" in vista del referendum.  
<http://www.libertaegiustizia.it/>

[3] Vedere: <https://blog.matteorenzi.it/il-futuro-prima-o-poi-torna-c87519dd367c>, visto per l'ultima volta il 28.07.2017.

Segue:

**Parte II**

**Parte III**

<https://www.diritto.it/le-radici-cambiano/>